



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI*  
*DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE*

Prot. n° 265

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni, che disciplina le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 146, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il voto n. 21/2004, reso nell'adunanza del 18 febbraio 2004, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere che per poter ritenere idoneo un dispositivo per la rilevazione di infrazioni al semaforo rosso in modalità automatica debbano ricorrere determinate condizioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 162, in data 23 febbraio 2006 ,con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", prodotto dalla ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in Via Buggianese n. 249, Ponte Buggianese (PT);

VISTO il decreto dirigenziale n.60298 , in data 11 dicembre 2006,con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con telecamera Panasonic modello CW 960;

VISTO il decreto dirigenziale n. 57768,in data 11 luglio 2008, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con illuminatore alogeno agli infrarossi Derwent/Bosch mod. UF 300 e mod.UF500;

VISTO il decreto dirigenziale n.103,in data 11 gennaio 2012, con il quale è stata concessa alla ditta Microrex s.p.a., con nuova sede in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT), l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione nella quale sono stati sostituiti il faro Derwent/Bosch mod. UF 300 e mod.UF500 con il faro Tecno System mod.RL300N-RL300S e il video registratore Panasonic mod. WJ-HD316 con il modello Panasonic WJ-HD616;

VISTO il decreto dirigenziale n.233,in data 10 gennaio 2013, con il quale è stata concessa alla soc. Microrex s.p.a. l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" ad una versione con telecamera denominata WV-CW590 ed approvata la funzione di rilevamento delle infrazioni di cui all'art.146,comma 3,del decreto legislativo n.285/1992;

VISTA l'istanza in data 16 settembre 2013, integrata con atti pervenuti in data 15 gennaio 2014, con la quale la soc. Microrex ha chiesto l'estensione di approvazione del dispositivo "VISTA-RED" anche per la funzione di rilevamento delle infrazioni al comma 2, dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992,con riferimento al superamento della linea di arresto in corrispondenza di impianto semaforico in presenza di luce rossa;

## **D E C R E T A**

Art.1. E' estesa l'approvazione del documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo quando lo stesso indica luce rossa, denominato "VISTA-RED", prodotto dalla Ditta Microrex s.p.a.,con sede legale in via degli Ulivi 8-Ponte Buggianese (PT),alla funzione di rilevamento delle infrazioni al comma 2,dell'art.146, del decreto legislativo n.285/1992,con riferimento al superamento della linea di arresto in corrispondenza di impianto semaforico in presenza di luce rossa, nel rispetto delle condizioni di installazione ed utilizzo di cui ai commi 1-ter ed 1-quater, dell'art.201, del decreto legislativo n.285/1992.

Art.2. L'utilizzo del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ex art.146 del nuovo codice della strada dovrà essere accuratamente valutato dall'ente proprietario della strada e/o utilizzatore. Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni del superamento del limite

prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per rispettare le prescrizioni semaforiche, e per le infrazioni relative alla prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione del semaforo rosso, il dispositivo dovrà essere impiegato secondo quanto riportato nel manuale di installazione nella versione aggiornata.

- Art.3. Il dispositivo "VISTA-RED" quale documentatore di infrazioni in corrispondenza di impianti semaforici in presenza di luce rossa, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica.
- Art.4. Rimangono invariate le prescrizioni contenute negli artt.1 e 3 del D.D.n.162, in data 23 febbraio 2006, e nell'art. 1 del D.D.n.57768 in data 11 luglio 2008.
- Art.5. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché quelli del D.D. n.162, in data 23 febbraio 2006. Qualora il dispositivo sia configurato secondo le estensioni di approvazione concesse dovranno essere riportati anche gli estremi dei corrispondenti decreti n. 60298, in data 11 dicembre 2006, n.57768, in data 11 luglio 2008, n.103, in data 11 gennaio 2012, e n.233, in data 10 gennaio 2013, secondo i casi.

Roma, 20.1.2014

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**